

Codice A1814B

D.D. 2 maggio 2023, n. 1245

Demanio idrico fluviale. Pratica AL-A-2212. IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO. Rinnovo Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL).



ATTO DD 1245/A1814B/2023

DEL 02/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica AL-A-2212. IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO. Rinnovo Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL).

Il Sig. Antonio Grasso, in qualità di titolare dell'Impresa Edile Grasso Antonio, con sede in Cabella Ligure (AL), Piazza della Vittoria, n. 8 - P.I. 0027666065, ha presentato, in data 18/01/2023 ns. prot. n. 1970, istanza di Rinnovo Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL).

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 2342 del 07/10/2013, a firma del Responsabile del Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti, era stata rilasciata, a favore dell'Impresa Edile Grasso Antonio, una concessione per utilizzazione di area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL).

VISTA la relazione tecnica del dicembre 2023, allegata alla domanda di rinnovo, a firma del dott. Geol. Enrico Parodi, della quale l'Ufficio di Alessandria del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere della Concessione, in cui si dichiara che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate con Autorizzazione Idraulica della Regione Piemonte dell'11/04/2013.

VISTO che, per poter procedere al Rinnovo della Concessione l'IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO è tenuta al versamento della somma totale di € 504,00 dovuta a titolo di:

- € 435,00 canone demaniale 2023;
- € 44,00 integrazione deposito cauzionale;
- € 25,00 spese istruttoria rinnovo concessione.

DATO ATTO che, avendo la Regione Piemonte, in conformità alla normativa vigente in materia, provveduto ad integrare i propri sistemi di incasso alla piattaforma Pago PA, è stata caricata sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi € 504,00, ed inviato all'IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO con ns. prot. n. 8057 del 21/02/2023, l'Avviso di pagamento con il relativo Codice IUUV (Identificativo Unico di Versamento), da utilizzare al momento della transazione unica.

PRESO ATTO della visualizzazione della notifica di pagamento sul Portale Enti Creditori, effettuato il 23/02/2023.

VISTO il Disciplinare di Rinnovo, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 20/04/2023, Rep. n. 1514 del 20/02/2023.

PRESO ATTO che nel corso di questi anni sono sempre stati regolarmente versati i canoni demaniali richiesti.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

VERIFICATO l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza, ai disciplinari e alla determinazione di rinnovo della concessione, con dichiarazione acquisita agli atti di questo Settore.

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- le ll.rr. n. 20/2002, n. 12/2004, n. 17/2013 e 19/2018;
- il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i. così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

1. di concedere all'IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO il rinnovo della Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL);

2. di accordare il rinnovo della concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al **31/12/2032**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel

disciplinare;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 435,00 (quattrocentotrentacinque/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il Disciplinare di Rinnovo concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che:

- l'importo di Euro 435,00 (quattrocentotrentacinque/00) quale canone demaniale 2023 è stato introitato sul capitolo 30555 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023;
- l'importo di Euro 44,00 (quarantaquattro/00) quale integrazione deposito cauzionale è stato introitato sul capitolo 64730 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023;
- l'importo di Euro 25,00 (venticinque/00) a titolo di spese istruttoria rinnovo, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Grazia Pastorini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Pratica AL-A-2212 – **IMPRESA EDILE GRASSO ANTONIO - Disciplinare di RINNOVO della Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola per uso deposito ghiaia, in comune di Rocchetta Ligure, a monte della località Concentrico (AL).**

Rep. n. 1514 del 20/02/2023

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il RINNOVO della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale”.

Richiedente: Impresa Edile Grasso Antonio – Piazza della Vittoria, 8 – 15060 CABELLA LIGURE (AL)- P.I. 00276660065, nella persona del Sig. Antonio Grasso, nato a Cabella Ligure (AL) il 04/01/1947, in qualità di titolare dell’Impresa Edile Grasso Antonio.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il RINNOVO della Concessione per utilizzazione area demaniale in sponda idrografica destra del torrente Sisola per uso deposito ghiaia, in comune di Rocchetta Ligure (AL), a monte della località Concentrico, come indicato nella documentazione presentata nell’istanza del 07/04/2010.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il rinnovo.

Il Rinnovo della Concessione per utilizzo di area demaniale viene accordato con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato in data 11/04/2013 dalla

Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO. PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, che si intendono integralmente richiamate, e preso atto della dichiarazione, rilasciata dal Dott. Geol. Enrico Parodi, e allegata all’istanza di Rinnovo, di non modifica né variazioni dello stato dei luoghi e del tipo d’uso rispetto a quanto già autorizzato.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata a titolo precario dalla data di scadenza della precedente Concessione, rilasciata con D.D. n. 2342 del 07/10/2013 all’Impresa Edile Grasso Antonio, fino al 31/12/2032. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d’acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all’Art. 17 del Regolamento regionale. E’ facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all’Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell’occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell’occupazione l’indennizzo che sarà stabilito dall’Amministrazione regionale, che ha facoltà di procedere all’esecuzione forzata, nelle forme amministrative previste.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l’area demaniale in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di

diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 - Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 435,00. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti

percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario aveva versato, all'atto del rilascio della stessa, una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 826,00, che è stata integrata, all'atto del rinnovo di € 44,00, in virtù dell'adeguamento del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso Impresa Edile Antonio Grasso – Piazza della Vittoria, 8 – 1500 CABELLA LIGURE (AL). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione

IMPRESA EDILE ANTONIO GRASSO

REGIONE PIEMONTE

Il Titolare

Sig. Antonio Grasso

Il Responsabile del Settore Tecnico AL-AT

Ing. Roberto Crivelli
